



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 18.2013

Seregno, 11 settembre 2013

Entro fine anno sono in programma diverse scadenze fiscali che impegneranno i Vs. uffici amministrativi per l'analisi e la consegna allo Studio dei dati necessari per assolvere all'adempimento. Invitiamo quindi a contattare per tempo le software house per gli opportuni aggiornamenti dei programmi e ad inviarci per tempo i dati da comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Successivamente verranno pubblicate sul sito circolari specifiche per i singoli adempimenti.

SPESOMETRO (Prov. Ag. Entrate 2013/94908) - Scadenza adempimento 12 e 21 novembre 2013

È stato approvato il provvedimento contenente le misure di semplificazione che riguardano la comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro). La comunicazione può essere in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata. Il nuovo modello di comunicazione sarà utilizzato anche per la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, nonché delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi.

Oggetto della comunicazione sono, quindi, i corrispettivi relativi alle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad euro 3.600 al lordo dell'IVA;
- operazioni in contanti legate al turismo, effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie viaggi nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Per motivi di semplificazione, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita a commercianti al minuto e agenzie viaggi la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'IVA.

Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA trasmettono la comunicazione **entro il 12.11.2013**; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione **entro il 21.11.2013**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA trasmettono la comunicazione entro il 10.04 dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20.04 dell'anno successivo a quello di riferimento.

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI (Prov. Ag. Entrate 2.08.2013) - Scadenza 12.12.2013

L'Agenzia delle Entrate, sostituendo il provvedimento del 16 novembre 2011, ha indicato modalità e termini della comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari.

A decorrere dall'anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.

Sono esclusi dalla comunicazione, tra gli altri:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato e può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento **nel 2012**, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12.12.2013**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI SOCI E FAMILIARI (Prov. Ag. Entrate 2.08.2013) - Scadenza 12 dicembre 2013

L'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

La comunicazione deve riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all'impresa dai soci o dai familiari dell'imprenditore.

Al fine di semplificare l'adempimento, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

È prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell'**anno 2012**, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12.12.2013**.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino